

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.11

OGGETTO:

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE DI IMPOSTA - ANNO 2019 - CONFERMA - PROVVEDIMENTI.

L'anno duemiladiciannove addi quattordici del mese di marzo alle ore ventuno e minuti zero nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. Banchio Sergio - Sindaco	Sì
2. Bollati Elena - Vice Sindaco	Sì
3. Garabello Mariella - Assessore	No (G)
4. Lombardo Claudio - Assessore	Sì
5. Marchisio Giorgio - Consigliere	Sì
6. Cortassa Carlo - Assessore	Sì
7. Notario Luisa Margherita - Consigliere	Sì
8. Cerutti Massimiliano - Consigliere	No
9. Giardina Fausto - Consigliere	Sì
10. Pappalardo Concetta - Consigliere	Sì
11. Batti Federica - Consigliere	Sì
12. Rivaira Alessandro - Consigliere	Sì
13. Bertero Luca - Consigliere	No (G)
Totale Presenti: 10	
Totale Assenti: 3	

Assiste all'adunanza la Segretaria Comunale Mariagrazia Manfredi la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor Banchio Sergio nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

Oggetto: Imposta Municipale propria – Determinazione delle aliquote e detrazioni di imposta – Anno 2019 – Conferma.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 13, comma 1, del D.L. n. 201/2011, convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214, ha anticipato, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, e fino al 2014 l'istituzione dell'Imposta Municipale Propria (IMU) disciplinata dagli articoli 8 e 9 del D. Lgs. n. 23/2011;
- i commi successivi del medesimo articolo ed in particolare quelli dal 6 al 10 hanno fissato la misura base dell'imposta ed hanno introdotto riduzioni e detrazioni da applicare in relazione a fattispecie tassativamente previste dal legislatore.
- nell'anno 2014 l'istituzione dell'Imposta Unica Comunale (IUC), ai sensi dell'art. 1 co. 639 della L. 27/12/2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014) con le sue tre componenti IMU, Imposta Municipale propria di natura patrimoniale, TASI, riferita ai servizi indivisibili legati all'immobile e TARI, Tassa sui rifiuti destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti, ha fatto salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU confermando l'impianto esistente ma introducendo rilevanti novità quale l'esclusione dall'IMU dell'abitazione principale ai sensi dell'art. 1 co. 707 della sopracitata L. 147/2013 e delle pertinenze della stessa ad eccezione di quelle classificate in Cat. A1 – A8 – A9 per le quali continua ad applicarsi l'aliquota del 4 per mille e le detrazioni previste;
- la stessa disposizione sopra indicata ha riordinato le equiparazioni facoltative all'abitazione principale, ha escluso dall'imposta altre fattispecie quali la casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale ecc, le unità immobiliari appartenenti a cooperative edilizie, ecc..., ha previsto interventi agevolativi per il settore agricolo, ha eliminato la detrazione per i figli ed ha introdotto l'esenzione per i fabbricati invenduti dalle imprese di costruzione e per gli enti che svolgano attività di ricerca scientifica;
- per l'anno 2015 l'art.1 co.679 della L.23/12/2014 n°190 (L.di stabilità 2015) aveva confermato sostanzialmente l'impianto normativo esistente in materia di IMU e TASI mentre la L. 28/10/2015 n° 208 (L. di stabilità 2016) è nuovamente intervenuta a normare le componenti IMU e TASI dell'Imposta Unica Comunale (IUC) introducendo le sottoelencate novità tutte a carattere obbligatorio:
 - a) Riduzione IMU per abitazioni concesse in comodato d'uso gratuito a particolari condizioni (art.1 comma 10)

E' riconosciuta una riduzione del 50% della base imponibile per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1- A/8 – A/9 concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori/figli) che le utilizzano come abitazioni principale a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile di tipo residenziale in Italia ed entrambi i soggetti risiedano nello stesso comune ove è situato l'immobile in oggetto. Il beneficio spetta altresì anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello

stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle abitazioni classificate nelle categorie A1/A8/A9;

- b) Per quanto concerne l'esenzione IMU di cui all'art.7 co.1 lett h) del D.Lgs 504/1992 relativa ai terreni agricoli tornano ad applicarsi i parametri di cui alla circolare n° 9/1993 con conseguente superamento di quelli fissati dal D.L.4/2015. Pertanto dal 2016 sono esenti dall'IMU i terreni agricoli ubicati nel territorio dei comuni interamente delimitati come montani o di collina di cui alla citata circolare n°9/1993 o nella zona individuata come montana o di collina dei comuni parzialmente delimitati;

Sono in ogni caso esenti dall'IMU i terreni:

- Posseduti e condotti da coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola indipendentemente dalla loro ubicazione;
- Viene pertanto abrogato il regime agevolativo dei terreni agricoli posseduti e condotti da imprenditori agricoli professionali (IAP) e coltivatori diretti (CD) in quanto questa fattispecie è completamente esclusa dall'IMU in virtù della Legge di stabilità 2016;
- Viene ristabilito il moltiplicatore 135 per il calcolo del valore imponibile di tutti i terreni agricoli non posseduti da CD e IAP;

- c) Riduzione delle aliquote IMU per abitazioni locate a canone concordato (art.1 co.53).

Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla L.9/12/1998 n°431 l'IMU determinata applicando l'aliquota stabilita dal Comune, è ridotta al 75%. Laddove il Comune abbia deliberato un'aliquota agevolata, tale agevolazione si cumula alla riduzione del 25% prevista per legge.

- d) A decorrere dall' 1/01/2016 la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, viene effettuata tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità nei limiti dell'ordinario apprezzamento.

Sono esclusi da tale stima diretta i macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti funzionali allo specifico processo produttivo.

Richiamati, in proposito, i seguenti provvedimenti assunti:

la D.C.C. n. 24 del 18/06/2012 con la quale venne approvato il "Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta Municipale propria (IMU);;

la D.C.C. n. 10 del 30/04/2014 ad oggetto: "Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica comunale (IUC) – Esame ed approvazione" e la D.C.C. n. 17 del 06.07.2015 con la quale sono state approvate alcune modifiche ed integrazioni al citato regolamento;

la D.C.C. n. 18 del 27.04.2016 con la quale si è proceduto alla riapprovazione del Regolamento IUC in conseguenza delle novità normativa introdotte dalla L. di stabilità 2016;

la D.C.C. n.19 del 27/04/2016 con la quale, vennero determinate le aliquote IMU per l'anno 2016;

le D.C.C. n. 5 del 29.03.2017 e n. 6 del 15.02.2018 con le quali vennero confermate, per gli anni 2017 e 2018 le aliquote del 2016 in ossequio al disposto dell'art. 1 co. 42 della L. 11/12/2016 n. 232 (L. di bilancio 2017) e dell'art. 1 co 37 della L. 27.12.2018 (legge di bilancio 2018) che avevano reiterato per gli anni 2017 e 2018, il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali già previste, per l'anno 2016, dall'art. 1 co. 26 della L. di stabilità 2016;

Dato atto, inoltre, che la L. 30.12.2018 n. 145 (L. di bilancio 2019) ha previsto all'art. 1 co. 1092 l'estensione della riduzione del 50% della base imponibile IMU, prevista dalla legge per le abitazioni concesse in linea retta, anche al coniuge del comodatario, in caso di morte di quest'ultimo, in presenza di figli minori;

Atteso che la legge di bilancio 2019 non ha più riproposto il blocco dei tributi riconoscendo ai Comuni la possibilità di istituirne di nuovi e di ridurre le agevolazioni già concesse ai contribuenti;

Considerato che pur non essendo stato più riproposto, per il corrente anno, il blocco dei tributi locali questa Amministrazione ritiene, anche per il 2019, di non aumentare la pressione fiscale a livello locale;

Ritenuto, pertanto, di dover confermare, per l'anno 2019, le medesime aliquote in materia di Imposta Municipale Propria fissata per l'anno 2018 e ricordato che in relazione al disposto dell'art. 13 co. 6 del D.L. 2001/2011 convertito nella L. 214/2011 e ss.mm.ii., l'approvazione delle aliquote IMU rientra nella competenza del Consiglio Comunale;

Dato atto della volontà di voler confermare, anche per il corrente anno, l'applicazione dell'aliquota agevolata dello 0,57% per i fabbricati previsti alla lettera e) dell'art. 32 del Regolamento IUC. Si precisa, in proposito, che per i fabbricati di categoria D dovrà essere versata l'imposta applicando l'aliquota ordinaria dello 0,76% di esclusiva spettanza statale; a fine anno il Comune provvederà al rimborso derivante dalla differenza tra l'aliquota ordinaria (0,76%) e quella agevolata (0,57%) ai sensi del citato art. 32, lettera e) del Regolamento IUC.

Richiamato, inoltre il disposto dell'art. 1 co. 169 della L. 27/12/2006 n. 296 che testualmente recita: *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione”*;

Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;

Dato atto, in proposito, che il termine statale per l'approvazione del bilancio di previsione 2019 è stato prorogato dapprima al 28/02/2018 dall'art. unico del DM 07.12.2018 e successivamente al 31.03.2018 dall'art. unico del D.M. 25.01.2019;

Ricordato, ancora, che a mente dell'art. 13 co. 13 bis del D.L. 201/2011 convertito con modificazioni nella L. 214/2011 come sostituito dall'art. 10 co. 4 del D.L. 35/2013 convertito nella L. 64/2013 e successivamente modificato dall'art.1 co.10 lett. e) L.28/12/2015 n° 208 a decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione di imposta devono essere inviate esclusivamente in via telematica per la pubblicazione sul sito informatico di cui all'art. 1 co. 3 D.L.VO 28/09/1998 n. 360 all'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale.

L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione delle stesse nel predetto sito informatico. Il Comune è tenuto ad effettuare l'invio da decorrere dal 1° gennaio 2019 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre si applicano gli atti adottati per l'anno precedente;

Visti:

l'art. 3 co. 48 della L. 23/12/1996 n. 662;
gli artt. 9 e 14 co 1 e 6 del D. Lgs. 14/03/2011 n. 23;
il D. Lgs. 15/12/1997 n. 446;
il D.L. 16/2012 convertito nella L. 44/2012;
la L. 228/2012 (Legge di stabilità 2013);
la L. 147/2013 (Legge di stabilità 2014);
L.23/12/2014 n°190 (L.di stabilità 2015)
L.28/12/2015 n°208 (L. di stabilità 2016);
L 11/12/2016 n° 232 (L. di bilancio 2017);
L. 27/12/2017 n° 205 (L: di bilancio 2018);
L. 30/12/2018 n° 145 (L. di bilancio 2019);

Acquisiti i pareri favorevoli espressi sotto il profilo della regolarità tecnica e sotto quello della regolarità contabile dal responsabile del Servizio Finanziario e Tributi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, così come sostituito dall'art. 3 co. 1 lett. b del D.L. 10/10/2012 n. 174 convertito nella L. 7/12/2012 n. 213;

Dato atto della partecipazione alla presente seduta del Segretario Comunale ai sensi dell'art. 97 comma 4 lett. a) del sopra richiamato Testo Unico;

Con votazione espressa in forma palese e con n. 10 voti favorevoli, n. zero voti contrari e n. zero astenuti su n. 10 Consiglieri presenti e n. 10 votanti;

D E L I B E R A

- 1) Di confermare per l'anno 2019, alla luce di quanto esposto in premessa, le aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU) disciplinata dagli artt. 9 e 14 commi 1 e 6 del D.Lgs. 14/03/2011 n. 23 e dell'art. 13 del D.L. 06/12/2011 n. 201 convertito, con modificazioni, dalla L. 22/12/2011 n. 214 e ss.mm.ii. ed integrato dalle disposizioni contenute nella L. 147/2013 (Legge di stabilità 2014) e nella L.208/2015 (Legge di stabilità 2016), nelle misure stabilite per l'anno 2018 con la D.C.C. n. 6 del 15/02/2018:

Aliquota ordinaria (aree fabbricabili, terreni agricoli e tutti gli immobili non compresi nelle categorie successive)	0,96%
Abitazione principale nelle categorie catastali A/1 – A/8 e A/9 e relative pertinenze (le pertinenze sono una sola per ciascuna categoria catastale C2,C6,C7)	0,35%
Abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta entro il 1° grado utilizzata come abitazione principale più una pertinenza)	0,86%
Abitazioni locate a “canoni concordati”	0,86%
Fabbricati sede di nuove aziende che acquistino, e successivamente si insedino, in aree industriali dismesse nelle quali sia venuta meno la continuità produttiva e di aziende che presentino istanza al Comune per il rilascio di permesso di costruire ex-novo uno stabilimento industriale o artigianale (per il loro primo quinquennio di attività) – (Art. 32 lett. e – Regolamento Comunale IUC)	* 0,57% per fabbricati diversi dalla cat. D
	* 0,76% per fabbricati cat.. D

Ampliamenti di fabbricati produttivi esistenti da parte di nuove aziende o di aziende già operanti sul territorio purchè l'ampliamento non sia inferiore a mq. 1.000; Riattivazione di porzioni di fabbricati dismessi purchè , anch'essi, di superficie non inferiore a mq. 1.000 – (art. 32 lett. ee – Regolamento Comunale IUC)	0,80% (solo I° triennio)
Alloggi assegnati dagli Istituti Autonomi per le case popolari (IACP) o dagli Enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'art. 93 del DPR 24/07/1977 n. 616	0,86%

2) Di confermare che:

- dall'imposta dovuta per l'abitazione principale del soggetto passivo nella categoria di cui alla lett. b e per le relative pertinenze, si detraggono euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;

* 3) Di precisare che per quanto concerne l'aliquota agevolata dello 0,57% per i fabbricati previsti alla lettera e) dell'art. 32 del Regolamento IUC essa potrà essere immediatamente applicata per i fabbricati in categoria catastale diversa dalla D, mentre per i soli fabbricati di categoria D, dovrà essere versata l'imposta applicando l'aliquota ordinaria dello 0,76% di esclusiva spettanza statale ed a fine anno il Comune provvederà al rimborso derivante dalla differenza tra l'aliquota ordinaria (0,76%) e quella agevolata (0,57%), ai sensi del citato art. 32, lettera e) del Regolamento IUC.

4) Di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296/2006, il 1° gennaio 2019.

5) Di disporre l'inoltro della presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Sezione Portale del Federalismo Fiscale nei termini di cui al citato art. 13 bis del D.L. 201/2011 come sostituito dall'art. 10 co. 4 del D.L. 35/2013 e successivamente modificato dall'art.1 co. 10 lett. e) L.28/12/2015 n° 208

6) Di demandare al Responsabile IMU gli adempimenti necessari ai fini della pubblicazione della presente delibera nell'apposita sezione del portale del Federalismo Fiscale del MEF.

DOPODICHE',

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con successiva votazione

PRESENTI: 10;
VOTANTI : 10;
ASTENUTI: zero;
VOTI FAVOREVOLI: 10;
VOTI CONTRARI:zero

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267, trattandosi di provvedimento propedeutico al bilancio di previsione la cui discussione ed approvazione è posta al punto 12 dell'ordine del giorno dell'odierna seduta.

Del che si è redatto il presente verbale.

Il Presidente

F.to: Sergio Banchio

Il Segretario Comunale

F.to: Mariagrazia Manfredi

Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 come sostituito dall'art. 3, co. 1, lett. b) del D.L. 10.10.2012 n. 174 convertito in Legge 07.12.2012 n. 213

F.to: Carla Fino

Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 come sostituito dall'art. 3, co. 1, lett. b) del D.L. 10.10.2012 n. 174 convertito in Legge 07.12.2012 n. 213:

F.to: Carla Fino

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

Che della suesesa deliberazione, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 267/2000, viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi dal 06/04/2019 al 21/04/2019
Moretta, _____

Il Segretario Comunale
F.to: Mariagrazia Manfredi

LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' DIVENUTA ESECUTIVA IL

- Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (3° comma art. 134 D. Lgs. n. 267/2000);
- Immediatamente eseguibile (4° comma art. 134 D. Lgs. n. 267/2000).

Il Segretario Comunale
F.to: Mariagrazia Manfredi

RICORSI

Contro il presente provvedimento è possibile presentare ricorso:

- al T.A.R. del Piemonte entro 60 giorni dalla pubblicazione;
- al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione.

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Moretta,

Il Segretario Comunale
Mariagrazia Manfredi